

DEFINIZIONE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

D.M Ministero attività produttive 18/04/2005, G.U. 12/10/2005 n. 23

Per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli occupati effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d'affari.

La categoria delle microimprese, delle **piccole imprese e delle medie imprese** (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:

- hanno meno di 250 occupati
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** l'impresa che:

- ha meno di 50 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** l'impresa che:

- ha meno di 10 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Per **fatturato**, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

Per **occupati** si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

- il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione;
- il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Prima di procedere al calcolo dei due Criteri (occupati e dati finanziari) occorre stabilire lo status dell'impresa tra i tre possibili: Tre sono gli "status": 1) Impresa Collegata; 2) Impresa Associata; 3) Impresa Autonoma.

E' considerata **COLLEGATA** l'impresa:

- In cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- In cui un'altra impresa dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- Su cui un'altra impresa ha il diritto, tramite contratto o clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;
- In cui un'altra impresa, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Le tipologie di relazione sopra riportate sono quelle che portano a redigere il "Bilancio Consolidato". Sostanzialmente la definizione di "Collegata" è da equiparare a quella di controllata per il Codice Civile.

Inoltre è considerata collegata l'impresa controllata da una o un gruppo di persone fisiche (che agiscono in accordo), che esercitano la loro attività sullo stesso mercato o su mercato contiguo; contiguo è il mercato di un prodotto o servizio a monte o a valle del mercato in questione. In questo caso per configurarsi il controllo è necessario che si verifichino contemporaneamente due condizioni:

- La persona o il gruppo di persone devono possedere in entrambe le imprese, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo
- Le attività svolte dalle imprese devono:
 - I. essere ricomprese nella stessa "Divisione della Classificazione" delle attività economiche ISTAT 2002
 - II. ovvero un'impresa fattura all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo (ultimo bilancio chiuso)

E' considerata **ASSOCIATA** l'impresa che non si identifica come collegata e che abbia con altre imprese la seguente relazione: un'impresa detiene da sola o insieme a una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei Diritti di Voto.

L'IMPRESA CHE NON SI CONFIGURA NÉ COME COLLEGATA NÉ COME ASSOCIATA.

Per questa impresa è sufficiente rilevare i dati dei propri occupati (ULA) e il più favorevole tra fatturato annuo e totale di bilancio dell'ultimo bilancio chiuso. Tre Eccezioni:

I. La quota del 25% (Capitale o diritto di Voto) può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di **associata** qualora siano presenti i seguenti investitori (a condizione che non siano collegati all'impresa richiedente):

- Società pubbliche di partecipazione (come da DL)
- Società di Capitale di Rischio (come da DL)
- Persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento di capitale di rischio (che investano una cifra non superiore a €. 1.250.000 in imprese non quotate)
- Università o centri di ricerca
- Investitori Istituzionali (Come da DL)
- Enti Pubblici Locali (Con un bilancio inferiore a €. 10.000.000 e meno di 5.000 abitanti – T.U.)

II. Una volta considerata l'eccezione al punto 1:

- Un'impresa il cui 25% di capitale o diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici non indicati nell'eccezione 1, e da considerarsi **Grande Impresa**.
- Un'impresa la cui maggioranza dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici indicati nell'eccezione 1, e da considerarsi **Grande impresa**.

III. Dispersione del Capitale - L'impresa è da considerare **AUTONOMA** nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto, e l'impresa stessa dichiara in buona fede di poter presumere, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Per le imprese Associate: ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale vanno aggiunti in proporzione I dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente.

Per le imprese Collegate: I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Se le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non rientrano nei "conti consolidati", o se non esistono conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e di bilancio delle imprese collegate. Devono poi essere aggiunti in misura proporzionale i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate (a meno che non siano già bei conti consolidati) in proporzione almeno equivalente alla percentuale di partecipazione o alla percentuale dei diritti di voto detenuti (in caso di difformità si considera la più elevata delle due)